

N. 00869/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2016, proposto da:

, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lazzarini,
con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Brescia, Via Carlo
Zima, 3;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Brescia, domiciliataria con uffici siti in Brescia, Via S.
Caterina, 6;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 491/2013 del 24/5/2013 resa tra le parti dal Giudice
del Lavoro di Brescia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, il Ministero della Salute è stato condannato a pagare, in favore della ricorrente, le somme spettanti a titolo rivalutazione monetaria, a decorrere dall'aprile 1996, dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata in data 24.7.2013 presso l'Avvocatura erariale patrocinante e in data 22-29/07/2013 presso la sede del Ministero in Roma.

3. Con il ricorso in esame, notificato il 18/4/2016 e depositato il 02/5/2016, la ricorrente lamenta la mancata ottemperanza alla predetta sentenza.

4. Pertanto ed essendo decorso il termine di centoventi giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorrente chiede, previa eventuale nomina di un Commissario ad acta, alla corresponsione:

- di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato;;
- la condanna del Ministero ad erogare alla ricorrente gli arretrati, ovvero le differenza maturate a titolo di Rivalutazione dell'IIS;
- la condanna il Ministero al pagamento di quanto dovuto in forza della predetta sentenza;
- la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., per ogni ulteriore ritardo

nell'esecuzione della sentenza.

4. Il Ministero si è costituito in giudizio con controricorso solo formale.

5.1. Ciò premesso, il Collegio rileva preliminarmente che la pretesa della ricorrente, così come dalla stessa qualificata, non risulta specificatamente contestata nell'an dal costituito Ministero della Salute, per cui – in espressa applicazione dell'art. 64, comma 2 c.p.a. –detta pretesa deve essere accolta.

5.2. Circa il *quomodo* di tale accoglimento, il Collegio ritiene, altresì, di uniformarsi all'indirizzo già assunto dalla Sezione in analoghi giudizi di ottemperanza (cfr. da ultimo sentenze nn. 35-36 e 37 del 12 gennaio 2016); e cioè:

(a) tenendo conto del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del tempo già trascorso dal deposito della sentenza della Corte d'Appello-Sezione Lavoro di Brescia n. 491/2013, si ritiene preferibile nominare direttamente il commissario ad acta, che dovrà adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all'emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente. Questo compito è attribuito al responsabile della DG Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, in considerazione dell'attuale competenza specifica di tale articolazione organizzativa in materia di indennizzi. Trattandosi di un dirigente dell'amministrazione convenuta in giudizio, non appare necessario fissare alcun compenso;

(b) il commissario ad acta dovrà far conseguire alla ricorrente quanto dovuto in forza della citata sentenza n. 491/2013, passata in giudicato, con gli interessi legali fino al saldo, nonché le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) e il rimborso del contributo

unificato;

(c) il termine di emissione del mandato di pagamento è fissato in sessanta giorni dal deposito della presente sentenza;

(d) occorre precisare che la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un'esimente per non onorare i debiti dell'amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU GC 29 marzo 2006, Cocchiarella, punto 90; CEDU Sez. II 21 dicembre 2010, Gaglione, punto 35). L'amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.

5.3. In considerazione dell'immediata nomina del Commissario ad acta e del termine di 60 giorni al medesimo assegnato per l'emissione del mandato di pagamento, non si ravvisano i presupposti per disporre, altresì, l'applicazione della penalità di mora a carico del Ministero intimato (penalità che, del resto, non è stata applicata, nonostante la richiesta di parte ricorrente in tal senso, neppure nelle menzionate sentenze nn. 35-36 e 37 del 2016).

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e con le prescrizioni di cui sopra.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in € 1.500 da distrarre in favore del patrocinante dichiaratosi antistatario, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione

staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.50000 (Euro millecinquecento/00) da distrarre in favore del patrocinante dichiaratosi antistatario, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.